

A.P

	<h1>COMUNE di MORLUPO</h1> <p>Città Metropolitana di Roma Capitale P.za del Municipio 1, 00067 Tel 06/901951 - Tel/Fax 06/90195353</p>
---	--

PROT. 7595 / 22-05-2017

ORDINANZA N. DEL

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI ANNO 2017 - PRESCRIZIONI E DIVIETI

IL SINDACO

Vista la nota dell' Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n.U0160653 del 28 Marzo 2017 pervenuta presso questo Comune in data 29 Marzo 2017 con prot.n.4656 che individua il periodo di massimo rischio incendi boschivi in tutto il Territorio della Regione Lazio nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 settembre 2017 ;

Considerato che in concomitanza dell' arrivo della stagione estiva, le elevate temperature, spesso accompagnate da intensa ventilazione, comportano un notevole rischio per l' insorgere di incendi;

Ritenuto doveroso sottolineare l' esigenza di una intensificazione delle attività di prevenzione generale contro tale rischio;

Considerato che la presenza di siepi e piante sporgenti dagli argini delle strade aumenta notevolmente il potenziale pericolo di innesco di incendi;

Rilevato che occorre prevenire tali situazioni intimando la pulizia dei terreni adiacenti le strade pubbliche e vietando accensioni di fuochi all' aperto;

Considerato che l' abbruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale;

Considerando che ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39 art. 65, costituiscono altresì periodi di allerta tutti i fine settimana, nonché i festivi non domenicali, dall' inizio di Maggio a fine Ottobre;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21 Novembre 2000;

Visto il D.Lgs. 3.4.2006, n.152, Norme in materia di ambiente;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2014 n.2 che istituisce l' Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Visto il comma 6-bis dell'art. 182 del D.lgs 152/2006 che ha modificato la L. 11 Agosto 2014 n. 116, introducendo il divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli o forestali, durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto di dover provvedere in merito con urgenza

ORDINA

1. A tutti i proprietari e/o possessori delle aree e dei luoghi del centro urbano e dei terreni di campagna incolti di provvedere all'eliminazione delle sterpaglie, della fitta vegetazione e dei rifiuti presenti sugli stessi, entro Giovedì 15 Giugno 2017 e di mantenerli comunque sempre puliti, al fine di scongiurare pericoli igienico-sanitari e di incendio, durante tutto il periodo estivo.
2. A tutti i proprietari/conduttori di terreni ricadenti nel territorio comunale di effettuare l'estirpazione di erbacce, arbusti e quant'altro possa essere causa di potenziali incendi, effettuando anche il taglio, la sistemazione e la pulitura di siepi e rami prospicienti le strade pubbliche;
3. Il divieto durante il periodo compreso tra il 15 Giugno 2017 ed il 30 Settembre 2017 nelle zone boscate o cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, di accendere fuochi all'aperto e di compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.
4. Il divieto, in detto periodo, su tutto il territorio comunale, di bruciare nei campi, anche quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe lungo le strade Comunali, Provinciali, Regionali e comunque lungo le arterie principali.
5. In deroga alle precedenti disposizioni l'uso del fuoco è consentito per i casi elencati ai sensi art. 92 comma 1 del Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n.7/d.

In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:

- a) perimetrazione per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:
 - terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - terreni coltivati a cereali
 - terreni incolti
- b) ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19.09.1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri.

- c) ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19.09.1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.

RENDE NOTO CHE

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.


Ferme restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza, è soggetto, secondo il caso e la fattispecie, alle sanzioni amministrative previste dalle seguenti leggi:

D.Lgs. 152/2000 ; Art. 10 della L. 353/2000 (minimo euro 1.032,91 ad un massimo di euro 10.329,14) ; L.R. 39/2002 e Reg. di Attuazione n. 7 /2005 ; Reg. di Polizia Urbana (€ 150)

Il Comando della Polizia Locale di Morlupo, il Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Di Porto, il Comando Stazione Carabinieri Forestale di sant'Oreste, il Comando della Polizia Locale Area Metropolitana, sono incaricati, ciascuno secondo le proprie specifiche, competenze circa la puntuale osservanza della Presente Ordinanza.

La presente Ordinanza e' pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Morlupo e diffusa sul Territorio Comunale affinche' la cittadinanza sia debitamente informata.

Contro la presente Ordinanza e' ammesso il ricorso al T.A.R. lazio nel termine di 60 giorni dalla Pubblicazione oppure in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica


CECCUCCI TIZIANO